

(N. 1521)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1966

Delega al Governo per l'integrazione dello Statuto
degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione della riforma dell'Amministrazione dello Stato presuppone, com'è noto, la soluzione di tre distinti problemi: la organizzazione razionale dei servizi, la semplificazione delle procedure attraverso le quali si svolge l'azione amministrativa, e la determinazione di un moderno statuto del personale che sia valido strumento per il reclutamento e la selezione dell'elemento umano, chiamato a manifestare ed attuare la volontà dell'Amministrazione.

Tali problemi, anche se distinti, sono tra loro strettamente connessi, di guisa che soltanto la loro armonica e contemporanea soluzione può portare a positivi risultati.

A conclusione di studi condotti per vari anni, l'Ufficio della riforma ha predisposto due disegni di legge: uno, concernente delega legislativa al Governo per il riordinamento dei Ministeri, il decentramento e la semplificazione delle procedure, già presen-

tato al Parlamento; l'altro, allegato, con il quale si chiede delega al Governo per la soluzione dei problemi relativi al personale.

Il presente disegno di legge, partendo dalla riforma di cui alle leggi delegate del 1956 (poi trasfuso nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), mira a correggere i difetti e a colmare le lacune che l'esperienza di questi anni ha posto in luce e che verrebbero accentuati dalla progettata nuova struttura degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, la quale prevede l'attribuzione di specifiche competenze e responsabilità ai funzionari ad essi preposti.

Cardine fondamentale della riforma del 1956-57 è stata la distinzione delle carriere e, nell'ambito di queste, delle qualifiche secondo la diversa natura e la diversa importanza delle funzioni e delle responsabilità attribuite.

Il principio, però, anche se chiaramente enunciato, non è stato, nella realtà, pienamente attuato; occorre quindi realizzare i presupposti perchè il sistema delle carriere e delle qualifiche funzionali trovi integrale applicazione.

Un altro obiettivo non completamente raggiunto dalla precedente riforma è quello relativo alla mobilità del personale in senso orizzontale e verticale.

L'esistenza, nell'ambito di molti Ministeri, di numerosi ruoli di modesta consistenza per carriere dello stesso ordine e spesso con funzioni omogenee, ha impedito la possibilità di una effettiva circolazione del personale. Ciò è causa di situazioni pregiudizievoli tanto per l'Amministrazione, la quale per le esigenze di taluni servizi in sviluppo non può utilizzare personale divenuto esuberante in altri settori, quanto per gli impiegati appartenenti a piccoli ruoli, nei quali la dinamica delle carriere non può che essere lenta.

In senso verticale, poi, la mobilità del personale è stata rallentata dal fatto che non si è riconosciuta agli impiegati meritevoli, pur con l'osservanza di idonee cautele e garanzie, la possibilità di passaggio alle qualifiche intermedie della carriera immediatamente superiore.

L'unito disegno di legge ha lo scopo di risolvere i problemi sopra indicati. Esso si compone di sei articoli dei quali si illustra brevemente, qui di seguito, il contenuto:

Art. 1. — In ossequio all'articolo 76 della Costituzione, esso stabilisce l'oggetto, il tempo e i criteri direttivi della delega.

La delega riguarda gli impiegati civili dello Stato, anche con ordinamento particolare; a questi ultimi, tra i quali sono da annoverare, ad esempio, i funzionari del ruolo tecnico dei Servizi antincendi e quelli degli Archivi notarili, la nuova disciplina è estesa in quanto compatibile con le norme che regolano il loro rapporto d'impiego. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in un anno.

I criteri direttivi sono enunciati in undici punti.

Il numero 1) concerne la revisione dei ruoli organici al fine di realizzare l'unificazione dei ruoli centrali e periferici previsti per carriere dello stesso ordine e con funzioni omogenee.

Con l'occasione viene anche risolto l'annoso problema delle cosiddette carriere speciali, ossia di quelle carriere che si articolano in due tronconi, il primo dei quali comprende alcune qualifiche (le tre iniziali) proprio delle carriere di concetto ed il secondo altre qualifiche (da vice direttore, equiparata a consigliere di I classe, a ispettore generale) proprio delle carriere direttive. L'istituzione di tali anomale carriere ha dato luogo a gravi inconvenienti per successive trasformazioni, sotto la pressione delle categorie interessate, in carriere speciali di varie carriere di concetto alle quali in effetti non è connesso alcun compito dirigenziale. È d'uopo, quindi, procedere alla loro soppressione, assorbendole, in quanto possibile, nelle carriere ordinarie.

È contemplata, poi, l'istituzione, nell'ambito della carriera direttive di ciascuna Amministrazione, del quadro dei dirigenti, articolato in più qualifiche, in relazione alla importanza dei compiti e alle responsabilità attribuite.

Data l'entità dei compiti e delle responsabilità effettive che col disegno di legge sui Ministeri vengono attribuiti ai funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli gerarchici, diventa improrogabile una particolare disciplina della carriera dei dirigenti, la quale, pur nel quadro generale dello statuto degli impiegati civili, ponga nella giusta evidenza il personale chiamato ad assolvere i compiti più impegnativi dell'Amministrazione dello Stato e soddisfi le esigenze di selezione e di qualificazione di tale personale.

È pacifico che la qualità e il grado di rendimento dei dirigenti costituiscono l'elemento decisivo per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione, sia nel settore privato che in quello pubblico. Per ottenere che l'Amministrazione dello Stato sia un organismo vivo e funzionale occorre quindi una categoria di dirigenti responsabili, sensibili ai problemi della società moderna, di-

namici e di elevata preparazione professionale. Ciò tanto più in uno Stato che è chiamato ad intervenire nei più svariati settori della vita nazionale e in un'organizzazione amministrativa decentrata, nella quale i singoli organi sono investiti di proprie competenze e responsabilità.

Un altro criterio per la revisione dei ruoli contemplato sotto il numero 1) stabilisce che la determinazione delle singole dotazioni organiche dovrà avvenire, per tutte le carriere, con rigorosi criteri di funzionalità. In particolare, dovrà realizzarsi, nel complesso, una riduzione dell'attuale dotazione globale non inferiore al 20 per cento per le carriere direttive e non inferiore al 10 per cento per le restanti carriere. Ciò non esclude che per talune amministrazioni possa procedersi, ove occorra, ad un ampliamento della rispettiva dotazione organica.

Le previste riduzioni saranno possibili sia perchè nelle carriere direttive un rilevante numero di consiglieri è attualmente adibito a funzioni proprie del personale delle carriere inferiori (di concetto e talvolta anche esecutive), sia perchè molti ruoli prevedono posti esuberanti rispetto alle esigenze dei servizi, sia, infine, per effetto della nuova e più razionale organizzazione dei servizi e per la semplificazione delle procedure che deriveranno dall'attuazione della citata delega sul riordinamento dei Ministeri.

Il criterio della riduzione non si applica ai ruoli degli impiegati civili del Ministero della pubblica istruzione (Amministrazione centrale, Provveditorati agli studi, eccetera) la cui dotazione organica resta immutata, nonchè ai ruoli organici del personale non insegnante della scuola (segretari, bidelli, eccetera), per i quali continueranno ad applicarsi le speciali disposizioni che collegano le dotazioni organiche dei ruoli stessi all'incremento della popolazione scolastica. Pertanto, di tali ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione non va tenuto conto ai fini della determinazione delle previste riduzioni globali del 20 e del 10 per cento.

Il numero 2) riafferma il principio della qualifica funzionale nell'ambito di ciascuna carriera, principio che, come si è già accen-

nato, nell'attuale ordinamento delle carriere non ha avuto integrale applicazione.

Il numero 3) contempla l'obbligo per il legislatore delegato di specificare concretamente le attribuzioni proprie di ciascuna carriera, quadro e qualifica. Ciò al fine di attuare il decentramento funzionale da tante parti auspicato e assicurare la effettiva rispondenza tra qualifiche e funzioni.

Il numero 4) in considerazione del fatto che il quadro dei dirigenti rappresenta il normale sviluppo della carriera del corrispondente quadro dei consiglieri, ne riserva a questi l'accesso, salvo quanto previsto al successivo punto 5). I consiglieri devono essere in possesso di adeguati requisiti ed essere stati applicati ad almeno tre diversi servizi centrali e periferici, ove esistano, per periodi non inferiori al biennio.

Il numero 5) e il numero 6) attuano il principio della mobilità del personale in senso verticale, di cui si è fatto cenno in premessa, prevedendo la possibilità per gli impiegati di concetto e della carriera esecutiva di partecipare, previo concorso di ammissione per esami, rispettivamente, al corso professionale per la nomina alla qualifica iniziale del quadro dei dirigenti e al concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario della carriera di concetto.

Con tale principio si dà la possibilità al personale della carriera di concetto di accedere alla dirigenza, essendo ormai acquisito che il dirigente, se non deve mancare di adeguata cultura, deve possedere anche e soprattutto attitudine e capacità ad esercitare poteri di controllo e di coordinamento, ad assumere iniziative e responsabilità e a prendere decisioni oculate ma pronte e tempestive: qualità, queste, che spesso si ritrovano anche nel personale di concetto. Attraverso nuovi e più razionali metodi di selezione si amplia così l'area di scelta dei dirigenti estendendola ai giovani più preparati della carriera inferiore, in possesso delle qualità necessarie per assumere compiti direzionali.

Il numero 7) prevede l'adeguamento dei sistemi di promozione alle nuove strutture delle carriere. Articolate queste in qualifi-

che funzionali, la promozione dovrà essere conferita soltanto a coloro che dimostrino di possedere l'effettiva capacità ad assolvere le più impegnative funzioni della qualifica superiore. I singoli sistemi di promozione saranno precisati dalla legge delegata e potranno prevedere concorsi per esami, corsi professionali con esami finali, colloqui, scrutini per merito assoluto e sistema congiunto di scrutinio per merito assoluto e per merito comparativo, in maniera da contemperare l'esigenza di una equa tutela della anzianità di servizio congiunta al merito con quella di garantire una più rapida carriera ai funzionari di più elevata cultura e preparazione.

Il numero 8) mira ad agevolare la mobilità del personale, tanto in senso orizzontale che verticale, mediante un più equo riconoscimento delle posizioni economiche e delle anzianità di servizio acquisite nelle carriere di provenienza, anche se appartenente ad ordinamenti diversi da quello degli impiegati civili (ad esempio: ufficiali, professori, eccetera).

Il numero 9) prevede la modificazione del sistema dei rapporti informativi in modo da renderli idonei ad offrire realistici elementi di valutazione del dipendente civile dello Stato.

Il numero 10) consente, poi, la possibilità che, per una stessa qualifica, siano previste, oltre gli aumenti biennali, più classi di stipendio, da conseguire, dopo una determinata anzianità di servizio, dagli impiegati che abbiano riportato particolari giudizi complessivi.

La norma riguarda tutte le carriere ed in particolare le qualifiche che — in ossequio al principio della funzionalità — dovessero risultare dalla fusione di due o più di quelle attuali.

Il numero 11), infine, prevede la modifica di ogni altro aspetto dello statuto che si renda necessario per un migliore coordinamento degli interessi delle categorie impiegate con quelli dell'Amministrazione.

Art. 2. — Detta i criteri informativi per le norme transitorie che regoleranno il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordi-

namento. Tali norme dovranno garantire agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. L'articolo, per tutelare le legittime aspettative di carriera, prevede, per un congruo numero di anni, la riserva di tutti i posti disponibili nella qualifica iniziale dei quadri dirigenti e in quella di primo segretario, in favore, rispettivamente, degli impiegati delle qualifiche iniziali delle carriere direttive e di concetto, presenti nei ruoli alla data di entrata in vigore della legge delegata. La disposizione trova il suo presupposto nei criteri direttivi previsti ai numeri 5) e 6) dell'articolo 1 secondo cui agli esami di accesso ai quadri dirigenti e di promozione alla qualifica di primo segretario saranno ammessi anche agli impiegati, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutive.

L'articolo, infine, autorizza l'emanazione di norme le quali facilitino l'esodo volontario dall'impiego nei casi in cui, a seguito della revisione dei ruoli organici, dovessero verificarsi posizioni ad esaurimento o comunque soprannumerarie. Per invogliare gli interessati ad avvalersi di tale facoltà, potranno concedersi adeguate agevolazioni.

Art. 3. — Conformemente alla nostra prassi legislativa, prevede la costituzione di una Commissione di parlamentari che possa, con il proprio parere, confortare il Governo nell'esercizio della delega. Ai parlamentari vengono affiancati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e un congruo numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

Qualora il parere della Commissione non sia espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Governo potrà procedere all'emanazione delle norme delegate prescindendo da tale parere.

Art. 4. — Stabilisce che, in attesa dei provvedimenti delegati, i ruoli organici soggetti a riduzione si considerino già ridotti fin dall'entrata in vigore della legge di delegazione nella prevista misura del 20 per cento (carriere direttive) e del 10 per cento (altre carriere) ai fini dei posti da mettere a concorso per l'assunzione di nuovi elementi.

Ciò vale ad evitare o comunque a contenere possibili eccedenze di personale rispetto alle nuove consistenze organiche che i ruoli verranno ad assumere dopo i provvedimenti riduttivi e la conseguente formazione di soprannumeri.

Art. 5. — Precisa i limiti soggettivi della delega, indicando le categorie di personale a cui essa non si applica e cioè: magistrati ed equiparati; cancellieri e segretari giudiziari; personale del Ministero degli affari esteri; funzionari di pubblica sicurezza; personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado; personale delle Aziende autonome.

Art. 6. — Stabilisce che i provvedimenti da emanare in attuazione della delega dai

quali derivino maggiori spese potranno decorrere solo dalla data in cui dette spese risulteranno compensate da effettive economie realizzate in dipendenza di altri provvedimenti di attuazione della stessa delega.

La simultaneità fra nuove spese e corrispondenti economie compensative comporta (ed è espressamente detto nell'articolo) che i decreti delegati dovranno restare, quanto ai loro riflessi finanziari, nell'ambito degli stanziamenti in corso per spese di personale all'atto della loro entrata in vigore.

Le economie realizzabili in prosieguo di tempo in dipendenza della riduzione degli organici potranno essere utilizzate per altri interventi, quale, ad esempio, il previsto riassetto del sistema retributivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare e integrare lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Saranno osservati i seguenti criteri direttivi, da valere, in quanto compatibili, anche per le carriere con ordinamento particolare:

1) sarà proceduto alla revisione dei ruoli organici al fine di adeguarli alle effettive esigenze dei servizi. In particolare, nell'ambito di ciascun Ministero e per le esigenze dei servizi tanto centrali che periferici, potranno essere istituiti ruoli unici in sostituzione delle attuali carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee. A tal fine, le carriere direttive speciali e di concetto speciali sono considerate dello stesso ordine rispettivamente delle carriere direttive e di quelle di concetto. I ruoli delle carriere speciali per i quali non si procederà alla fusione negli anzidetti ruoli unici saranno trasformati in ruoli ad esaurimento ed in loro vece saranno istituiti, ove necessario, ruoli organici per carriere ordinarie da classificare secondo la natura e l'importanza delle attribuzioni.

Sarà inoltre istituito nell'ambito di ciascuna carriera direttiva il quadro dei dirigenti, distinto da quello dei consiglieri.

Le singole dotazioni organiche saranno determinate con rigorosi criteri di funzionalità, tenendo presente che, nel complesso, la somma delle singole dotazioni organiche non potrà superare l'80 per cento della dotazione organica complessiva prevista per le carriere direttive e il 90 per cento della dotazione prevista per le restanti carriere, alla data di entrata in vigore della legge delegata.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai ruoli degli impiegati civili del Ministero della pubblica istruzione, la cui dotazione organica resta immutata, nonchè ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, la cui dotazione resta disciplinata dalle norme vigenti;

2) nell'ambito di ciascuna carriera e quadro, le diverse qualifiche saranno distinte secondo il principio fondamentale che a ciascuna di esse debbono corrispondere diverse funzioni o responsabilità. A tal fine potranno, tra l'altro, unificarsi le qualifiche iniziali delle diverse carriere per le quali i relativi organici prevedono dotazione unica di posti;

3) saranno specificate le diverse funzioni o responsabilità corrispondenti a ciascuna carriera e quadro e, nel loro ambito, alle diverse qualifiche, salva la facoltà di precisarle ulteriormente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, in relazione alla natura dei servizi;

4) sarà riservato, salvo quanto previsto al successivo punto 5), l'accesso ai corrispondenti quadri dirigenti, mediante idonei corsi professionali con esami finali, ai consiglieri ed equiparati in possesso di adeguati requisiti e che siano stati applicati ad almeno tre diversi servizi, per periodi non inferiori al biennio. La nomina alla qualifica iniziale del quadro dei dirigenti dovrà essere effettuata secondo l'ordine della graduatoria di merito formata sulla base della votazione conseguita negli esami finali, integrata da un coefficiente di valutazione della personalità attribuito dal Consiglio di amministrazione in sede di giudizio di ammissione al corso, sulla base dei precedenti di servizio;

5) sarà consentita, con idonee cautele e garanzie e previo concorso di ammissione per esami, la partecipazione ai corsi professionali per la nomina alla qualifica iniziale dei quadri dirigenti delle carriere amministrative degli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero, che rivestano qualifica non inferiore a primo se-

gretario o equiparata, siano in possesso almeno di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano particolari requisiti di anzianità di servizio. In nessun caso, però, le promozioni così conferite potranno superare il decimo dei posti messi a concorso;

6) sarà consentita, con idonee cautele e garanzie e previo concorso di ammissione per esami, la partecipazione al concorso di merito distinto per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata delle carriere di concetto degli impiegati delle carriere esecutive dello stesso Ministero che rivestano qualifica non inferiore a primo archivist, o equiparata, siano in possesso almeno di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed abbiano particolari requisiti di anzianità di servizio;

7) saranno adeguati alle nuove strutture delle carriere sistemi di avanzamento, di modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali ed al fine di contemperare l'esigenza della migliore selezione del personale con quella di una equa progressione in carriera dello stesso. Oltre ai sistemi di avanzamento indicati nei numeri precedenti, potranno prevedersi promozioni per esame-colloquio, mediante scrutinio per merito assoluto e sistema congiunto di scrutinio per merito assoluto e per merito comparativo;

8) sarà resa agevole la mobilità del personale favorendo, sempre previo concorso per esami, il passaggio alla qualifica iniziale di altre carriere, mediante un più equo riconoscimento delle posizioni economiche acquisite, eccezion fatta per le competenze accessorie, nella carriera di provenienza e la valutazione entro congrui limiti del servizio prestato alle dipendenze dello Stato, anche in carriere diverse da quelle degli impiegati civili;

9) sarà modificato il vigente sistema dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi in modo da renderli più idonei alla integrale ed obiettiva valutazione dell'impiegato, con particolare riguardo alla produttività, e prevedendo, ove occorra, una diversa periodicità dei rapporti e dei giudizi;

10) Fermi restando gli aumenti biennali di stipendio, potranno prevedersi per la stessa qualifica due o più classi di stipendio da conseguire, con il decorso del tempo, dagli impiegati che avranno riportato determinati giudizi complessivi;

11) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello statuto degli impiegati civili al fine di realizzare il più armonico componimento degli interessi del personale con quelli della Amministrazione, restando escluso quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali del personale stesso.

Art. 2.

Nel procedere al nuovo ordinamento delle carriere e alla revisione dei ruoli organici ai sensi dell'articolo precedente, sarà anche disciplinato l'inquadramento del personale nelle varie carriere, quadri e qualifiche, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo, comunque, agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. In particolare, saranno riservati, per un congruo numero di anni, tutti i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei quadri dirigenti e nelle qualifiche di primo segretario ed equiparate delle carriere di concetto, in favore rispettivamente degli impiegati delle corrispondenti carriere direttiva e di concetto presenti nei ruoli alla data di entrata in vigore della legge delegata.

Con criteri in quanto possibili analoghi, si provvederà in favore degli impiegati delle carriere speciali i cui ruoli siano fusi con quelli delle carriere ordinarie.

Potrà anche prevedersi, particolarmente per le qualifiche nelle quali siano contemplate posizioni ad esaurimento o comunque soprannumerarie, l'esodo volontario dall'impiego con adeguate agevolazioni.

Art. 3.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una Commissione composta di:

nove senatori e nove deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

sei dipendenti civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della Pubblica Amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Si prescinde dal parere della Commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Art. 4.

Sino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati concernenti la revisione dei ruoli organici, questi si considerano, ai fini dei concorsi da bandire per l'ammissione in carriera, ridotti all'80 per cento dell'attuale dotazione per le carriere direttive ed al 90 per cento per le restanti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai ruoli organici degli impiegati civili del Ministero della pubblica istruzione e a quelli del personale non insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 5.

La presente legge non concerne: il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; il personale di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196; il personale del Ministero degli affari esteri; i funzionari di Pubblica sicurezza; il personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado; il personale dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato, della

Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 6.

Le decorrenze dei provvedimenti di attuazione della presente legge saranno stabilite, anche gradualmente, in relazione alla effettiva realizzazione delle economie compensative della maggiore spesa che risulteranno dalla prevista riduzione dei ruoli organici, escluso, per effetto dei provvedimenti anzidetti, qualsiasi aumento degli stanziamenti complessivi per il trattamento economico del personale in corso all'atto della entrata in vigore dei provvedimenti stessi.